

LXXXIV.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Congedi* — *Comunicazione di una lettera del ministro dell'interno con cui si invita il Senato a farsi rappresentare al funerale anniversario del Re Carlo Alberto, che si celebrerà a Torino il 28 corrente* — *Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 10 febbraio 1888 sui dazi dei cereali ed altri provvedimenti finanziari »* — *Discorsi del senatore Cambray-Digny, relatore, e del ministro delle finanze* — *Avvertenze del senatore Finali e osservazioni del ministro* — *Approvazione degli articoli del progetto, dopo osservazioni del senatore Sonnino agli articoli 4 e 5 e risposte del relatore e del ministro.*

La seduta è aperta alle ore 3 ¹/₄.

È presente il ministro delle finanze; più tardi interviene il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. I senatori Borelli e Pernati domandano un congedo di un mese per affari di famiglia e ragioni di salute. Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

La Presidenza ha ricevuto dal Ministero dell'interno la seguente lettera:

« Il 28 luglio corrente sarà, a cura dello Stato, celebrato, come negli anni scorsi, un solenne funerale nelle chiesa metropolitana di Torino, per la commemorazione del 39^{mo} anniversario della morte del magnanimo Re Carlo Alberto.

« Mi reco a dovere di avvisare cotesta onorevole Presidenza per le opportune disposizioni

affinchè, come in passato, il Senato del Regno sia rappresentato da una Deputazione alla pia cerimonia.

« Il ministro
« CRISPI ».

La Presidenza provvederà alla rappresentanza del Senato come si è fatto negli anni decorsi.

Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 10 febbraio 1888 sui dazi dei cereali ed altri provvedimenti finanziari » (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189, sui dazi dei cereali ed altri provvedimenti finanziari ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 112).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

La parola è al senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Signori senatori! Nella seduta del 30 giugno, quando il ministro dell'agricoltura, industria e commercio propose, consentente la Commissione permanente di finanza, che fosse rinviata la discussione generale dello stato di previsione della entrata e fatta insieme con quella di questa legge, io mi limitai ad accennare la principale ragione per la quale la Commissione di finanza aveva creduto di esporre con qualche latitudine i risultati de' suoi studi sopra le diverse parti del bilancio dell'entrata.

Oggi, se il Senato me lo concede, io dirò in proposito qualche cosa di più, ed anzi sarà questo, io spero, il modo di dare occasione all'onorevole signor ministro delle finanze, che con gran piacere vedo oggi in Senato, di dare qualche schiarimento e qualche spiegazione.

La Commissione propose in Senato di votare il bilancio senza variazione alcuna, ed il Senato lo approvò tal quale.

Però la Commissione ritenne che rinviare l'esame delle diverse parti del bilancio dell'entrata all'epoca in cui viene in discussione la legge di assestamento del bilancio, veramente non si potesse; e che in sostanza non fosse conforme nè al letterale disposto, nè allo spirito della legge di contabilità, nè alle buone tradizioni parlamentari, e neppure all'interesse delle finanze dello Stato. Perchè quantunque la legge di assestamento del bilancio sia sempre presentata esattamente all'epoca voluta dalla legge di contabilità, e l'onorevole ministro non manchi mai di presentarla insieme col bilancio di previsione e col consuntivo dell'anno chiuso appena si riapre il Parlamento nel novembre, pure non ostante si finisce sempre per discutere questa legge di assestamento nel marzo, nell'aprile, e qualche volta più tardi. Ed in conseguenza noi, rimandando cotesto esame, avremmo approvato un bilancio provvisorio per un tempo indeterminato senza approfondire, e senza vedere se realmente i risultati possibili e probabili fossero quelli che erano esposti in quel documento.

Questo alla Commissione non parve veramente che fosse molto conveniente; e per parte sua

volle ripararvi, addentrandosi nello studio delle cifre di questo bilancio, e discutendole, espose nella relazione i suoi apprezzamenti.

Prevedo che il signor ministro risponderà che in quest'anno era difficile fare per alcune partite le previsioni con sufficiente approssimazione, e specialmente riguardo alle tasse di consumo; i trattati di commercio rimasti in sospenso ed altre circostanze rendono difficile l'accertamento di codeste previsioni; però a noi sembrava che taluni criteri approssimativi si potessero sempre stabilire. Le previsioni non sono certezze mai, nè basterebbe aspettare il bilancio di assestamento; perchè se si volesse proprio la certezza assoluta non vi sarebbe altro che aspettare il consuntivo, ed allora, mi conceda il Senato di usare un proverbio volgare, allora sarebbe *chiudere la stalla dopo scappati i buoi*.

A me sembra che non si possa affermare che in quest'anno non si potessero avere criteri approssimativi per stabilire le previsioni.

In sostanza le previsioni che presentano maggiore incertezza sono tre: le tasse di fabbricazione, le dogane e i tabacchi.

La Commissione di finanza, quantunque non avesse molti dati, pure ha tentato di esaminare queste tre partite e di fare su di esse una previsione.

Infatti per i tabacchi, per esempio, l'incertezza e la diminuzione probabile sulle previsioni presentate non viene nè dai trattati di commercio non conclusi, nè da maggiori provviste fatte, nè dalle tariffe doganali; l'incertezza dei tabacchi viene solamente da una diminuzione nel consumo.

Ora questa diminuzione di consumo l'aveva preveduta lo stesso onorevole ministro, e l'aveva anche annunziata; poichè, mentre nel primo bilancio di previsione egli aveva portato una cifra di 202 milioni per il prodotto lordo dell'amministrazione dei tabacchi, poi con una nota di variazioni, mi sembra dell'aprile, diminuì questa entrata di 6 milioni, poichè veramente era evidente che il consumo andava diminuendo.

Ora, a tutto maggio, i tabacchi hanno dato 170 milioni, e supponendo che nel giugno diano una somma pari a quella che hanno dato in maggio, arriveranno in tutto a 186 milioni. È dunque impossibile che si raggiunga la cifra di 196 milioni che era prevista pel 1887-88.

È da considerarsi ora che il ministro ha riportato questa cifra di 196 milioni per l'anno futuro, nel quale ci troveremo nell'istesso caso, perchè le levate sono andate piuttosto diminuendo che crescendo in tutto il seguito di questi ultimi mesi, e non vi è ragione di credere che possano riprendere.

Per queste ragioni alla Commissione parve molto difficile che per l'anno seguente si potesse raggiungere una cifra superiore a quella che era stata riscossa nell'anno che è finito col 30 giugno decorso.

Per gli spiriti poi la questione è assai più complicata ed io non ho che a ricordare la relazione e il discorso dell'onor. Allievi sull'ultima legge relativa agli spiriti, che fu discussa e approvata giorni sono in Senato, e soprattutto non ho che a ricordare le parole stesse dell'onor. signor ministro, perchè il Senato possa farsi un'idea che non sono esagerate le osservazioni che abbiamo fatte nella relazione sull'entrata; dalla quale risulta che l'industria sugli spiriti in Italia è in questo momento paralizzata e quasi si direbbe schiacciata dal peso delle imposte, della concorrenza, del contrabbando, e da mille danni.

Lo dice del resto il prodotto stesso della tassa che era previsto in L. 37,300,000, e a tutto maggio aveva prodotto L. 26,650,000; alle quali aggiungendo il giugno, nella medesima proporzione, non si arriva che a 32 milioni.

La situazione per questa tassa non pare migliorata; e, fatta astrazione della legge che si discute oggi, e d'un aumento di cui parlerò, tenute ferme le condizioni dell'anno passato, è evidente che non si poteva accrescere la previsione nel nuovo esercizio fino a 42 milioni come è stato fatto. Anche qui si ha dunque una notevole diminuzione.

Lasciatemi ora dire due parole delle dogane.

Su questo punto bisogna intendersi e decidere quello che si vuole, perchè o le dogane devono essere un istrumento fiscale, o un ostacolo all'importazione straniera, e la differenza nei prodotti è grandissima secondo che si vuole ottenere l'uno o l'altro scopo. È facile dimostrarlo.

Tanto appigliandosi ad una completa libertà di importazione, che vuol dire abolire le dogane, quanto attenendosi al sistema rigorosamente proibitivo, che vuol dire escludere tutti

i prodotti stranieri dall'entrare in paese, evidentemente il prodotto finanziario diventa zero.

Ma nei sistemi intermedi ci sono le gradazioni; ora sino a che le tariffe sono basse e sono tali da lasciare il tornaconto alla importazione, accade che le importazioni crescono proporzionalmente con le tariffe e crescono poi naturalmente d'anno in anno, a misura che il paese si sviluppa, a misura che le industrie si svolgono. E questo è quello che è accaduto nei primi venticinque anni del Regno d'Italia.

Abbiamo infatti veduto senza aumenti di tariffe le dogane dare gradatamente ogni anno notevolissimi aumenti; alzando ancora le tariffe si arriva ad un punto in cui le importazioni sono scoraggiate, si fermano, ed anche incominciano a diminuire; però allora l'aumento della tariffa può compensare la diminuzione della importazione.

Vi è finalmente un terzo caso.

Le tariffe aumentando sempre più ed avvicinandosi alle tariffe proibitive, le importazioni si arrestano in modo che, ad onta dell'aumento di quelle, il prodotto diminuisce.

La sola importazione del grano non si è ancora arrestata sebbene si sia aumentata la tariffa sul medesimo; ma il motivo si è che diminuendo il prezzo all'estero e conservando quelle che aveva in Italia, l'importatore ci trova sempre il suo tornaconto malgrado la tassa. Ma se anche il grano rialzasse di prezzo all'estero non so che cosa accadrebbe. Gli spiriti ce ne danno un esempio. Il valore ne è di circa 44 lire l'ettolitro ed hanno una imposta di 180 lire. Questo non può produrre altro che il contrabbando, tanto è vero che si è dovuto diminuire la previsione del prodotto doganale degli spiriti.

Questa legge che regge le dogane è ammessa da tutti, liberisti, o protezionisti.

I protezionisti la possono intendere in un modo, i liberisti in un altro, ma la legge è sempre una; si può dissentire se convenga più ad uno Stato di avere le tariffe basse e di lasciare entrare i prodotti esteri o se gli convenga più impedir l'ingresso ai prodotti esteri col l'elevare le tariffe.

Quest'è la questione che abbiamo molte volte sollevata, quindi su questo punto ci sono delle opinioni affatto disparate come il Senato sa; ma che le dogane siano un istrumento fiscale

finchè le tariffe sono basse e che finiscano per rendere meno quando le tariffe sono alte, questo è ammesso da tutti.

Però è difficile di fissare quel limite delle tariffe al di là del quale il prodotto doganale comincia a scemare. La questione pratica sta nel sapere se noi l'abbiamo o no oltrepassato.

Io naturalmente qui non parlo tanto come relatore, ma soprattutto parlo come senatore e dico apertamente che a mio credere colla tariffa generale lo abbiamo oltrepassato; coi trattati, no.

Per conseguenza, verso l'Austria e la Spagna continuano e possono continuare quelle piccole importazioni, quel poco commercio che si faceva; ma verso la Francia ed altri paesi dove si oppone addirittura la tariffa nuova, io credo che il limite sia oltrepassato, e che noi andiamo avanti in una via che fa diminuire i prodotti doganali.

Ma c'è di peggio: ed ecco anche un punto molto importante, sul quale siamo d'accordo protezionisti e liberisti.

L'incertezza nella quale lo stato attuale delle trattative, l'annuncio continuo di combinazioni nuove in materia di dogane, di trattati di commercio che si fanno e poi il giorno dopo non si fanno altrimenti; quest'incertezza ferma completamente il commercio e l'industria. Tutti vivono giorno per giorno perchè non sanno basare un calcolo delle loro operazioni su quello che saranno le tariffe doganali tra un mese, fra due, fra tre. E ne risulta che nessuno fa provviste, nessuno accresce il suo *stock*, nessuno impegna capitali per timore di perderli. Ed allora, naturalmente, le importazioni si riducono a quello che proprio abbisogna giorno per giorno e il prodotto delle dogane per conseguenza diventa molto minore.

Ora, o signori, è questione di vedere se questa situazione continuerà; io credo che malgrado tutte le buone intenzioni dei due Governi per intendersi e per arrivare ad una combinazione definitiva, noi non riusciremo a niente; e la ragione mi pare chiara.

Predomina da lungo tempo in Francia la scuola protezionista, e adesso, diciamo francamente (mi dispiace che non sia presente l'onorevole Rossi) essa predomina anche in Italia.

Ora i protezionisti di tutto il mondo pretendono di chiudere più che sia possibile le porte del proprio paese all'importazione, ma vorreb-

bero trovare aperte le porte di tutti gli altri paesi; e quando di qua e di là c'è questo sentimento, evidentemente l'intendersi diviene cosa impossibile.

Io credo dunque che il risultato di tutto questo sarà una sensibile diminuzione degli introiti doganali, soprattutto di fronte a quello che erano una volta.

In tale stato delle cose si aspetta per il 1888-89 un aumento di 36 milioni su quello che si è ottenuto nell'anno che è terminato adesso. Ora, francamente, questo, a noi è sembrato impossibile, ed è per ciò che abbiamo valutato che i prodotti delle dogane non possono salire da 245 milioni a 281; ma che, se aumento ci può essere per certi cespiti, questo possa arrivare tutt'al più a 260 milioni.

E qui sarebbe il caso di rispondere ad alcune osservazioni che l'onorevole senatore Rossi fece nell'ultimo suo discorso come promisi giorni sono di fare; ma siccome non lo vedo al suo posto, così io mi asterrò dall'entrare nello sviluppo di quegli argomenti che mi pareva opportuno di opporre alle idee da lui espresse.

Dirò solo due parole sopra un punto da lui toccato, il quale si lega strettamente coll'argomento che oggi trattiamo.

Egli disse che non si poteva giudicare degli effetti della nuova tariffa dopo 90 giorni soltanto dalla sua applicazione.

A me pare che all'incirca egli non abbia torto, e che per farsi un'idea chiara, pratica, degli effetti bisogna aspettare un tempo più lungo.

Però non è male notare che il primo effetto, prodottosi dalla situazione in cui siamo ora al confine francese, è la pleora dei vini, che ha reagito sulla questione degli spiriti.

Questi fatti si sono svolti in 90 giorni, prolungando il tempo se ne svolgeranno altri e di non minore danno; ma io passo oltre.

Ho accennato alle maggiori diminuzioni. Ve ne sono altre piccole relative alle tasse di fabbricazione ed ai sali.

Tutto calcolato a noi è sembrato che volendo stare nel vero il prodotto delle imposte di consumo dovesse diminuirsi di circa 44 milioni.

Ora parliamo del riepilogo. Secondo il bilancio presentato, il riepilogo presenterebbe un disavanzo di 41 milioni e ottocentottanta mila lire.

Secondo noi dunque, aggiungendoci 44 milioni, si andrebbe a circa 86 milioni.

Ora se si considera che ci sono tre milioni e qualche cosa di spesa fuori di bilancio, si vedrà che arriviamo vicino ai novanta, e pare a noi dopo questo studio (e questo veramente è il punto essenziale), pare a noi che se questi calcoli si fossero fatti subito, profondamente e pubblicamente, l'urgenza di uno sforzo per dominare questa situazione sarebbe stata talmente manifesta che nessuno avrebbe pensato a rinviare a tempo così lontano quelle misure che pure ci vorranno per fare scomparire il disavanzo.

E che questo sia vero basta guardare a certi prospetti delle spese che abbiamo unito alla relazione sull'entrata.

In fatto di spese, o signori, bisogna ricordarsi che non si tratta più di previsioni più o meno ipotetiche, più o meno arbitrarie, ma si tratta di vere e proprie autorizzazioni.

Sul bilancio si portano le cifre che autorizzano i ministri a fare la spesa fino a quel limite; dunque sono qualche cosa più che semplici previsioni.

Ebbene, confrontando questo bilancio col consuntivo ultimo del 1886-87 si trova che le spese ordinarie e straordinarie crescono di 143 milioni, cioè 33 milioni le straordinarie, 110 milioni le ordinarie, mentre le entrate non seguono questo sviluppo. Anzi stando alle somme come le abbiamo ridotte noi si avrebbe un aumento di soli 65 milioni, il che sarebbe sempre ragguardevole, perchè sarebbe un aumento di più di 30 o 32 milioni all'anno per due anni.

So quello che l'onor. ministro mi risponderà; egli mi dirà una cosa che è vera, che cioè in questi 143 milioni di aumento ci sono nelle straordinarie e anche tra le ordinarie alcune partite che non si riprodurranno. Sono spese che prima o poi cesseranno e allora il bilancio si troverà alleggerito.

Ma su questo punto noi abbiamo un dubbio, che è più che un dubbio e può dirsi quasi certezza; che cioè a queste spese che cesseranno, altre subentreranno e probabilmente non minori.

Per esempio, senza dubbio, le spese straordinarie che si sono fatte nel decorso anno per l'Africa non si rinnoveranno; e tutto fa cre-

dere e sperare che non si rinnoveranno neppure tutte quelle della parte ordinaria.

Ma sappiamo noi che cosa l'Africa ci riserbi? io son sicuro che l'onor. ministro della guerra, che è qui presente, quando si tratti della sicurezza e del prestigio del nostro esercito e dell'onore della bandiera, non guarderà ad impegnare tutte le spese che fossero necessarie. Certamente non sarà lui che trascinerà il paese in avventure; ma quando si tratterà di salvar l'onore militare del paese son sicuro che non guarderà ad economie e farà bene.

E poi in questa continua trasformazione che si fa, di armi, di fucili, di cannoni, di navi, sappiamo noi se le enormi spese che abbiamo fatto fino a ieri saranno buone fra un anno o due?

E non è egli probabile, e qui me ne appello allo stesso signor ministro della guerra per la sua parte, non è egli probabile che specialmente nelle armi vi saranno perfezionamenti ed innovazioni tali da obbligare a nuove e gravissime spese?

Ma non basta. Non sono 15 giorni ch'io ho sentito parlare sul serio della difesa delle città marittime. Per ora si è messa da parte questa idea; ma se dovesse avere un'applicazione in avvenire, io non so se sarebbe una così piccola spesa per i futuri bilanci.

E poi io ho guardato un poco certe cifre che sono in un prospetto della relazione dell'altra Camera sulla legge che si discute oggi, ed altre nella relazione sulle leggi ferroviarie; ed ho visto che è verissimo che al 1893-94 certe spese straordinarie, approvate per legge, ripartite in più anni, diminuiranno di 58 milioni. Ma, dal canto suo la relazione sopra i provvedimenti finanziari porta alcuni aumenti che vanno a 61 milioni e che paralizzano quelle diminuzioni. Dunque sta bene che ci siano molte spese che non continueranno e che cesseranno; ma mi pare evidente che ce ne saranno altre le quali loro subentreranno.

In una parola, in questo stato della questione, la Commissione avrebbe voluto proprio vedere, e fin d'ora, che si pigliassero provvedimenti vigorosi per assicurarci contro i disavanzi avvenire e si pigliasse, come suol dirsi, *il toro per le corna*.

Questo non le è sembrato che fosse fatto colla legge che l'onorevole ministro ci ha presentata

e che discuteremo or ora. Imperocchè, stando alle cifre che l'Amministrazione aspetta dai diversi articoli di questa legge, si arriverebbe a 27 milioni e mezzo.

È vero che c'è il grano che aumenterebbe di 16 milioni e che bisognerebbe aggiungere alla somma, ma questo aumento è scontato, perchè nella previsione di cui ho parlato finora, si è portato da 24 a 40 milioni il prodotto doganale del grano: i 16 milioni sono là.

Adunque restano 27 milioni e mezzo.

Non credo, signori senatori, di dovere abusare della vostra pazienza, ripetendo qui a voce quello che la vostra Commissione ha scritto nella relazione sopra le diverse disposizioni tendenti ad ottenere questo aumento di entrata.

Per quanto la Commissione non abbia una gran fede in questi provvedimenti, non li accolga con entusiasmo, ed anzi senta una ripugnanza non indifferente alla introduzione in Italia della bolletta di circolazione, comunque applicata solamente agli spiriti, malgrado tutto questo la vostra Commissione ha ritenuto che di fronte allo stato in cui essa crede che sia il bilancio futuro, non si dovesse assolutamente negare niente di quello che l'onorevole ministro crede poterli giovare, non fosse altro ad avvicinarsi al grande scopo della soppressione del disavanzo.

Nel concetto della Commissione adunque, questi provvedimenti, qualunque ne sia l'impressione, debbono essere intieramente votati senza modificazioni.

E qui finisco concludendo come conclude la relazione: quando l'onorevole ministro ci proporrà provvedimenti più larghi e più efficaci per raggiungere energicamente la remozione del disavanzo, esso può esser certo di avere l'intero e leale concorso di tutti noi.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, la relazione della Commissione permanente di finanza sul bilancio dell'entrata, la relazione sui provvedimenti finanziari che oggi si discutono, e il discorso dell'onorevole relatore, mi impongono il dovere di dare qualche schiarimento al Senato su quella, che a me pare la vera situazione del nostro bilancio. E rispon-

derò naturalmente alle principali osservazioni che vennero fatte dall'onor. Digny.

Il riepilogo approvato col bilancio dell'entrata si conclude con un disavanzo di 42 milioni, il quale, diminuito de' 27 milioni che noi speriamo di ottenere dai provvedimenti che vi proponiamo, si ridurrà a 15 milioni, sebbene il fabbisogno di cassa non si presuma realmente che di 10 milioni soltanto, poichè 5 milioni li fornirà il bilancio stesso per la eccedenza di entrata nel movimento dei capitali.

Ai 10 milioni di fabbisogno di cassa, ed anche, a dir meglio, a tutti i 15 milioni del disavanzo finanziario vero e proprio, bisognerà provvedere con la legge di assestamento del bilancio, e non credo che sarà opera immensamente difficile il farlo.

Questa è la situazione che noi potremo chiamare legale, cioè quella che risulta dalle leggi votate dal Parlamento, e che si riassume nel riepilogo contenuto nel bilancio della entrata.

Ma qui comincia la critica.

Vi sono delle incognite: non può ammettersi con certezza che tutte le entrate si riscuoteranno in conformità delle previsioni approvate dal Parlamento.

La Camera dei deputati ha fatto delle riserve, e riserve molto più ampie e severe ha fatte la Commissione permanente del Senato.

Però, mi permetto anzitutto di far notare all'onor. Digny, che queste riserve non infirmano punto la regolarità del procedimento legislativo, e non mi pare esatto il dire che il bilancio dell'entrata sia questa volta un bilancio provvisorio, e non un bilancio definitivamente e regolarmente approvato.

Se alcune previsioni di entrata, come, del resto, tutte le previsioni, possono essere soggette ad oscillazioni assai gravi in più ed in meno, e se nel momento attuale sono difficili più esatti presagi, si possono fare delle considerazioni e delle riserve speciali; ma non si può dire che si approvi un bilancio provvisorio; a meno che bilancio provvisorio non voglia chiamarsi qualunque bilancio di previsione delle entrate. E le riserve, del resto, si limitano alle sole entrate dei tabacchi, degli spiriti e delle dogane, sulle quali una previsione certa non è possibile fare in questo momento, e per queste entrate soltanto si presume

che la previsione dovrà essere rettificata col bilancio di assestamento.

In tutto ciò non v'è alcuna offesa alla legge di contabilità ed alcuna irregolarità di procedimento.

Vi sono dunque queste riserve, alle quali la Commissione permanente di finanza dà un valore preciso. Essa deduce 44 milioni dal tutto insieme della previsione dell'entrata; 21 milioni dalle dogane; ed il resto sui tabacchi e sulle tasse di fabbricazione ed altri minori cespiti.

In vero, per quanto sia grande l'autorità della Commissione permanente di finanza, io credo che nessuno potrebbe giurare sull'esattezza de' suoi apprezzamenti; imperocchè è assai difficile fare previsioni esatte in questo momento, sia in un senso o in un altro.

Sui tabacchi io ho sempre dichiarato che non si raggiungerebbero le previsioni; e forse dovremo diminuirle col bilancio di assestamento dai quattro ai sei milioni.

La depressione nel consumo dei tabacchi, come osservava l'onor. Digny, non dipende punto dalle vicende commerciali internazionali, ma dalle cattive condizioni economiche delle campagne. E siccome non è lecito prevedere che queste condizioni migliorino nel volgere di un anno, così converrà pur troppo diminuire la previsione approvata dal Parlamento.

Ma non dovrebbe recare un eccessivo sgo-mento una diminuzione sulla previsione dei tabacchi, anche quando dovesse arrivare ad una somma superiore ai 6 milioni; imperocchè è bene avvertire che le tasse sugli affari ci hanno dato nell'esercizio ora scaduto circa 11 a 12 milioni di più della previsione, e credo che per il 1888-89 ci siamo tenuti molto bassi nell'estimazione del loro prodotto. Sicchè la previsione per le tasse sugli affari potrà essere aumentata almeno di tanto per quanto dovrà essere scemata la previsione dell'entrata sui tabacchi.

Quanto ai sali, per verità la diminuzione o l'aumento potrà essere di così poca importanza che mi pare non valga la pena di ragionarne troppo sottilmente.

Seguono gli spiriti, dei quali parlerò più tardi; mi limiterò ora soltanto a notare che la depressione del consumo degli spiriti è derivata non solo dall'abbondanza del raccolto del vino, ma principalmente e in modo essenziale,

dal contrabbando, dalle sperequazioni e dalla concorrenza delle fabbriche di seconda categoria a danno delle grandi distillerie, e quindi della finanza. La consumazione illegale si valuta a non meno di 50 mila ettolitri.

Ora, se il Senato approverà i provvedimenti contenuti nell'allegato C di questo disegno di legge, io credo che il contrabbando sarà frenato, che cesseranno le frodi e le indebite concorrenze delle fabbriche di seconda categoria, e sarà rafforzata la tassa sugli spiriti in modo che potremo raggiungere sicuramente la previsione già approvata dal Parlamento.

Se poi questo allegato non fosse approvato io non ho nessuna difficoltà a dichiarare, perchè ne sono profondamente convinto, che la tassa sarebbe non solo scossa, ma demolita fino al punto da non poter più fare assegnamento sopra questo cespite finanziario di tanta importanza.

Io attribuisco un grande valore alle disposizioni che vi abbiamo proposto per far cessare le frodi, le sperequazioni interne della tassa e il contrabbando.

Quando questi provvedimenti fossero approvati io sono sicuro che la previsione relativa agli spiriti sarà raggiunta.

Vi sono poi le dogane, e se il Senato me lo consente farò un conto molto semplice per dare una idea della probabilità delle previsioni quali furono proposte ed approvate dal Parlamento.

Per l'esercizio 1887-88 la previsione era di 245 milioni.

L'esercizio è chiuso, e posso oggimai dichiarare con certezza che questa previsione è raggiunta con qualche centinaio di mille lire in più.

Dunque alla fine dell'esercizio scorso abbiamo riscosso dalla dogana i 245 milioni che erano previsti.

Ma a questi 245 milioni, che bisogna supporre che si riscuoteranno anche nell'esercizio prossimo, bisogna aggiungere 11,700,000 lire per l'aumento di dazi sugli zuccheri; e più 16 milioni per l'aumento dei diritti sui cereali.

È vero che il dazio aumentato sugli zuccheri e sui cereali ha avuto una certa influenza anche in qualche mese del secondo semestre di quest'anno, ma essa è stata minima, e può senz'altro trascurarsi.

Aggiungiamo 11,700,000 lire sugli zuccheri,

i 16 milioni dei cereali, in tutto 28 milioni, in cifra tonda, ed arriviamo così a 273 milioni.

La differenza tra la previsione di 281 e 273 è di otto milioni.

Ecco dunque a che si riduce la previsione dell'incremento: ad otto milioni.

Il Senato sa che le dogane hanno sempre dato un incremento naturale di 8 o 9 milioni. Dunque se confidiamo che quest'incremento si abbia a verificare anche per il 1888-89, non credo che facciamo una previsione enormemente esagerata.

Ma vi sono, dicesi, gli effetti della nuova tariffa; e qui è bene anche intenderci chiaramente.

La nuova tariffa doganale dovrebbe dare un aumento teorico d'entrata di 37 milioni, tenuto conto degli effetti dei trattati di commercio coll'Austria-Ungheria e con la Spagna. Questo aumento teorico di 37 milioni è basato sulla quantità dell'importazione del 1886, cioè di due anni indietro. Ma noi non calcoliamo sopra questo Eldorado e sopra queste speranze.

Secondo i dati teoretici e aritmetici, se nel 1888-89 l'importazione in Italia di merci forestiere non sarà minore di quella che fu nel 1886, pur non prevedendo alcuno incremento naturale, noi dovremmo avere 37 milioni di più: invece noi calcoliamo non più di otto milioni in tutto e per tutto, per qualunque siasi causa.

Si dice però che la tariffa è troppo alta; e che la tariffa alta deprime il consumo, elide e paralizza l'importazione. Ma anche qui non mi pare che bisogni cadere in soverchia esagerazione.

La nostra tariffa doganale non è certamente proibitiva, e non è nemmeno una delle tariffe doganali più protettive di Europa; poichè la tariffa austro-ungarica e la tedesca sono molto più alte della nostra; e la stessa tariffa francese, per molte voci, è più protettiva della nostra, salvo pe' tessuti pe' quali l'industria francese è così robustamente costituita da non aver nessun timore della concorrenza forestiera.

Non è dunque tariffa proibitiva la nostra; non è neppure una tariffa enormemente protettiva, poichè altre tariffe più protettive esistono in Europa.

E, posto ciò, si può temere che per effetto dell'applicazione di questa tariffa da un momento all'altro scemi grandemente l'importazione in Italia delle merci forestiere?

Ma crescerà il contrabbando, si replica; ed anche questo è un argomento fallace. Il contrabbandiere, tutti sanno, va dietro ai grossi guadagni e procura di evitare i grossi rischi.

Ora, quando si tratta di dazi fiscali enormemente alti, di dazi che sorpassano 3, 4 e fino a 5 volte il valore commerciale del prodotto, come i dazi sul petrolio, sugli spiriti, sullo zucchero e sul caffè, e quando questi dazi fiscali cadono sopra un prodotto il cui valore commerciale non è molto considerevole, il contrabbandiere si adopera con maggiore intensità ed efficacia, perchè spera grandi guadagni, e non teme una grande perdita per confisca della merce che ha poco valore, ond'è che il contrabbando è fierissimo sugli spiriti, sul tabacco, sul caffè, sullo zucchero e sul petrolio; ma per verità non ha una prospettiva così attraente nei dazi industriali, perchè questi per quanto siano alti non arrivano mai al 25 per cento o al 30 o al 50 per cento del valore della merce, che d'ordinario ha molto pregio, e la cui confisca costituirebbe un grave danno.

L'onor. senatore Digny ha fatto un'osservazione giustissima dicendo che le tariffe protettive hanno lo scopo di giovare non alla finanza, ma alle industrie interne.

È verissimo; ma possiamo noi sperare che in un anno o due si ottenga un tale sviluppo della nostra industria nazionale da diminuire grandemente l'importazione delle merci forestiere?

Perchè ciò avvenga occorrono due condizioni dalle quali siamo ancora alquanto lontani. Occorrono forti capitali da immobilizzare in nuovi e vasti stabilimenti industriali; ed occorre una estesa e grande capacità tecnica.

Ora il nostro paese si avvia per cotesto progresso, ma ha bisogno ancora di tempo, di preparazione e di studio.

Ma, o signori, non bisogna esagerare nè in un senso, nè in un altro.

Io convengo perfettamente coll'onorevole Cambrey-Digny che il consumo sarà alquanto depresso, ma la depressione del consumo avrà il suo corrispettivo ne' più alti dazi, e per lo meno se non avremo i 37 milioni calcolati dagli autori della tariffa, non avremo una diminuzione sulle entrate che prima ci forniva la dogana.

E non mancherà nemmeno quell'incremento naturale, per quanto modesto esso sia, che de-

riva da due fattori necessari, cioè dall'aumento della popolazione e dall'incremento della pubblica ricchezza. Il primo de' quali fattori è certo, e costante, e il secondo soltanto è soggetto ad oscillazioni.

Se così non fosse le nostre entrate non sarebbero progressive, e il moto del nostro paese, della nostra civiltà e della nostra prosperità economica sarebbe arrestato.

Ho voluto fare queste brevi e rapide considerazioni per dimostrare come non si debba trascendere ad esagerazioni molto fosche, negando addirittura la probabilità di un qualunque incremento naturale nelle dogane, negando cioè che sia per l'applicazione delle nuove tariffe doganali, sia per incremento naturale si possano ottenere gli 8 milioni di più che noi abbiamo aggiunto alle previsioni.

E poi, si può egli dopo quattro mesi soltanto giudicare esattamente degli effetti della nuova tariffa doganale?

Il periodo è troppo breve per giudicarne con esattezza.

E notate, o signori, che questo esperimento non solo si è fatto in troppo breve tempo, ma si è fatto in condizioni agitativissime, niente meno che con l'applicazione dei dazi differenziali che costituiscono il perturbamento più grave del commercio internazionale.

Facciamo un'esperienza più lunga, aspettiamo che i dazi differenziali siano tolti o raddolciti; auguriamoci un equo *modus vivendi* colla Francia, e non disperiamo di rientrare in una condizione normale di cose per effetto della quale non solo io credo che la previsione di 281 milioni sarà raggiunta, ma certamente sarà superata.

Oggi le condizioni non sono normali.

Se noi concluderemo un trattato colla Francia sopra basi eque e confacenti agli interessi economici del nostro paese, ci porremo in una situazione normale anche di fronte a quella grande nazione; se questo non sarà possibile ancora, noi provvederemo secondo i dettami dell'esperienza, e se la tariffa doganale dovrà essere corretta sia sotto il rispetto fiscale, sia sotto il rispetto economico, certamente sarà corretta.

Devo però notare, poichè ho parlato di trattati di commercio colla Francia, che la sospensione delle relazioni convenzionali non ha avuto nessuna influenza sulla crisi viticola delle Pu-

gile, giacchè risulta dalle statistiche che dall'Italia è stata mandata in Francia durante quest'anno una quantità di vino anche superiore a quella mandata negli altri anni.

Naturalmente la Francia non riceve dall'Italia se non quello che occorre per i suoi usi industriali. In quest'anno però come ho già detto, l'Italia ha importato in Francia una quantità di vini da taglio maggiore degli altri anni.

Di modo che la sospensione del trattato di commercio non ha prodotto finora nessun inconveniente a danno dei nostri viticoltori.

Non ostante tutto ciò, io non voglio essere ottimista; non dirò al Senato che si conseguiranno tutte le previsioni che il Parlamento ha approvato.

Ma neppur credo che perderemo i 44 milioni di cui parla la Commissione di finanza.

Volendo fondare i nostri calcoli presuntivi sopra una base più prossima al vero, io credo che, nell'insieme, le previsioni del bilancio dell'entrata, calcolando quello che perderemo da un lato, e quel che avremo di più da un altro lato, scemeranno di una somma non maggiore di 15 a 20 milioni. E quando io mi sono accinto a studiare un piano di sistemazione definitiva delle nostre finanze, sono partito appunto da questa ipotesi. Non sono partito, cioè, dalla base di un disavanzo di 42 milioni quale risulta dal bilancio dell'entrata, ma da un disavanzo presuntivo di circa 60 milioni, parendomi in tal guisa di accostarmi molto più al vero.

Farei perdere troppo tempo al Senato se volessi entrare in analisi molto minute dei dati e calcoli presuntivi per i quali sono arrivato alla conclusione, che nella peggiore ipotesi la previsione del bilancio dell'entrata sarà scemata di 15 o 20 milioni.

Parto dunque dalla base che il disavanzo sarà maggiore di quello che appare, e che non di 42 milioni, ma sarà di 60 milioni.

Contrapposti i 27 milioni dei provvedimenti finanziari, rimarrà a provvedere a circa 30 milioni.

E credo realmente che, salvo eventi molto favorevoli sui quali non si può far assegnamento, questo sarà il risultato che presenterà il bilancio di assestamento: un disavanzo di 30 milioni circa, tenuto conto degli effetti probabili dei provvedimenti finanziari che ora discutiamo.

Non è qui il caso di indicare con quali mezzi copriremo i residuali 30 milioni di disavanzo. Questi mezzi saranno proposti col bilancio di assestamento, e allora il Senato potrà giudicare l'opportunità e la convenienza. Quello che a me importa, per la gravissima responsabilità che m'incombe del bilancio, della situazione finanziaria e del credito del nostro paese; quello, dico, che a me importa, si è che, chiuso questo periodo transitorio dei due esercizi 1887-88 e 1888-89, s'abbia per l'esercizio 1889-90 un bilancio normale pienamente equilibrato.

Ed è a questo che tutti gli sforzi miei sono rivolti.

In qual modo il pareggio si potrà ristabilire nel bilancio che io chiamerò normale, e che sarà poi base della futura sistemazione finanziaria dal 1889 90 in poi?

Il pareggio, o signori, non si fa solo colle nuove imposte, ma anche colla consolidazione e colla limitazione delle spese.

Ora, noi prevediamo un incremento naturale delle entrate in 27 milioni, non più i 30, 32, 34, 38 del periodo precedente, lo limitiamo a 27 milioni; e quando, per sfortunati eventi, questo incremento così modesto non si potesse ottenere, noi dovremmo integrarlo con altrettante economie nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio.

Posta questa prima base, noi consolideremo tutto l'incremento della spesa ordinaria, quale risulta dal bilancio 1888-89 e dal prospetto allegato alla relazione sui provvedimenti finanziari, cioè tutto l'incremento che deriva non solo dalle spese di guerra e di marina, non solo dalle spese di riscossione delle imposte, non solo dallo sviluppo dei pubblici servizi, ma principalmente dalle nuove costruzioni ferroviarie per gl'interessi e l'ammortamento del capitale da chiedere direttamente al credito, per una metà all'incirca della spesa, e per annualità alle Società concessionarie.

Questo incremento della spesa ordinaria pel 1889-90 esattamente calcolato, con una riserva abbastanza ragguardevole per qualunque eventualità straordinaria, giunge a 30 milioni, cioè supera l'incremento naturale dell'entrata.

Dopo di ciò consolideremo la spesa straordinaria attuale quale risulta dal bilancio 1888-89, meno quella parte puramente transitoria, della

quale faceva testè cenno anche l'onor. relatore, la quale per il bilancio 1889-90 giunge a 41 milioni, e si compone di 24 milioni per anticipazioni di spese straordinarie militari, di 10 milioni di maggiori spese di costruzione di strade; di 6 milioni pel compimento della dotazione del vestiario per l'esercito, e di 1 milione per compra di cavalli.

Onde è che avremo pel 1889-90 un miglioramento di bilancio di 37 milioni, cioè 27 milioni per incremento naturale e 10 milioni per la differenza tra le spese ordinarie che cresceranno di 30 milioni e le spese straordinarie transitorie che diminuiranno di 40 milioni. I 37 milioni copriranno intieramente il disavanzo.

Sulla base di questo bilancio normale, naturalmente, devono fondarsi la sistemazione e la consolidazione finanziaria degli esercizi futuri.

Io non voglio in questo momento e in modo succinto e fugace esporre i dati e le cifre parziali e le ragioni che giustificano questa mia asserzione. Ma sarei pronto a farlo.

Per attuare il programma finanziario occorre però, ne convengo, uno sforzo vigoroso.

Ma, o signori, io vi prego di considerare che la questione finanziaria è una questione complessa la quale non va esaminata da un solo punto di vista; è anche questione essenzialmente economica e politica.

Ho udito parlare di una imposta a larga base, e la relazione della Commissione di finanza ed il discorso del suo relatore portano a quella conclusione.

Il relatore ha detto: i proposti provvedimenti sono scarsi e insufficienti, occorre un'imposta a larga base; ma è bene intendersi sopra questo punto.

Potrei dire che anche qui soccorre la fortuna delle parole, ma esaminiamo il fondo di questa opinione e il significato di questa frase.

Io vi prego innanzi tutto di osservare che nel giro di un anno, dal giugno 1887 al giugno 1888, abbiamo accresciuto le imposte di 82 milioni.

Sui cereali abbiamo una prima volta aumentato il dazio da 1 lira e cent. 40 a 3 lire, eppoi da 3 lire a 5 lire; in tutto il provento erariale si presume che aumenti di circa 29 milioni.

Sugli spiriti abbiamo portato un primo aumento di 9 milioni ed ora ne proponiamo un altro di 15 milioni; in totale 24 milioni.

Sugli zuccheri abbiamo portato un aumento di 11,700,000 lire.

Sulle tasse degli affari, colla legge 14 luglio 1887 abbiamo approvato parecchie fiscalità per 5 milioni, ed ora proponiamo degli aggravi per 10 milioni e mezzo; e sono in tutto altri 15 milioni e mezzo.

Finalmente ristabiliamo l'antica tariffa sul sale macinato e raffinato per ottenere altri 2 milioni.

Ora io domando: quale imposta a larga base si sarebbe potuta attuare in sì breve tempo, la quale avesse potuto gittare altrettanta somma nelle casse dello Stato? Quale avrebbe importato minore spesa di riscossione, quale avrebbe turbato meno i contribuenti, quale con minori contrasti e con minori difficoltà si sarebbe potuta applicare?

Quando dunque si parla di un'imposta a larga base che getti dagli 80 ai 100 milioni, si dimentica che nel giro di un anno abbiamo gravato i contribuenti di 82 milioni con imposte varie, che senza grandi difficoltà sono state votate e possono applicarsi.

Ma, riguardo al macinato, poichè non c'è altra imposta che il macinato di cui si rimpianga l'abolizione, io non voglio rammentare che dopo una deliberazione della Camera dei deputati, proposta dal mio onor. antecessore Doda, la tassa fu colpita al cuore, e la sua abolizione divenne, più che una questione finanziaria, una questione politica e sociale.

Non evochiamo il passato, e lasciamo anche stare, sebbene gioverebbe a me rammentarlo, che tutta l'opera e tutto l'ingegno mio, per quanto povero e scarso esso sia, non omisi di porre perchè questa abolizione fosse compiuta senza turbare l'assetto delle finanze.

È lecito però rammentare che questo fu scopo raggiunto, non tanto per la gradualità dell'abolizione, quanto pe' surrogati che furono votati dal Parlamento a proposta mia, i quali superarono gli 85 milioni lordi che dava la tassa del macinato del primo e del secondo palmento.

Ma supponiamo che gli 85 milioni lordi, o 74 milioni netti (dedotte le spese di riscossione) si fossero continuati a riscuotere; e supponiamo che contemporaneamente si fossero poste le altre gravezze, non per surrogare, ma per agguingere.

Anche supponendo tutto ciò, mi sia lecito

dimandare: in qual modo e con quali criteri avremmo potuto, mantenendo il macinato, aumentare il dazio sui cereali da L. 1 40 al quintale a 3 e poi fino a 5 lire?

Io credo che questi 30 o 40 milioni di aumento che procuriamo di avere dalla tassa sui cereali non li avremmo in nessun modo se la tassa sul macinato si ripristinasse in tutto il suo tristissimo splendore.

Ma qual'altra larga base si presenta per una imposta?

O signori, non è un'imposta a larga base quella sullo zucchero?

E quella sull'alcool non è a larga base?

Quando il Senato abbia onorato del suo suffragio questo progetto che gli sta davanti, e dato all'Amministrazione il modo di stabilire un congegno fiscale per impedire le frodi e il contrabbando degli spiriti; non credete voi, o signori, che questa tassa avrà una base sì larga da equivalere al macinato e da surrogarlo per una seconda volta?

Se non che la Commissione permanente di finanza muove delle obiezioni appunto contro questa proposta relativa agli spiriti.

Mi consenta il Senato qualche breve schiarimento.

Si dice in primo luogo che il consumo è depresso oggi che gli spiriti pagano un contributo di 180 lire, ma sarà enormemente più depresso domani quando pagheranno un tributo di 240 lire.

Io mi permetterò di fare una distinzione tra consumo e consumo.

Vi sono dei consumi il cui sviluppo indefinito e progressivo non dev'essere arrestato, perchè è benefica conseguenza dell'aumento non solo della popolazione, ma della ricchezza pubblica. Per questi consumi vale la regola che quando l'aliquota del tributo non è molto alta, il consumo si sviluppa naturalmente senza incontrare gravi ostacoli, e l'erario incassa di più. Qui c'è un limite economico e razionale alla misura del tributo. Ma non è lo stesso riguardo ad alcune altre categorie di consumo il cui sviluppo indefinito e progressivo non deve essere favorito, e fra questi è il consumo dei tabacchi e degli spiriti: ond'è che queste due materie sono considerate come materie eminentemente imponibili ed eminentemente capaci di essere soggette a monopolio di Stato.

Ragioni di ordine sociale e di igiene esigono che il consumo sia limitato ed arrivi a quel punto che gli economisti chiamano irriducibile; e quando si arriva a quel punto, allora deve pesare sopra di esso tutto il rigore della tassa. Non si spiegherebbero altrimenti le tasse enormi che impone l'Inghilterra sul tabacco e sullo spirito.

Il consumo deve essere ridotto ad una misura irriducibile, ed essere allora fortemente imposto. E il problema da risolversi è quello soltanto di impedire il contrabbando, onde sorge il concetto del monopolio. Ecco l'unico problema finanziario ed economico che si affaccia in questa materia.

Alla teoria economica dell'elasticità del consumo, favorito dalla mitezza del dazio, subentra un altro criterio, cioè la necessità di reprimere il contrabbando.

Ora noi crediamo di avere in gran parte risolto il problema, non adottando tutte le fiscalità del sistema della tassa delle bevande francesi, non imitando nemmeno tutte le fiscalità del monopolio degli alcoli in Svizzera, e molto meno evocando le tristi memorie storiche, quali il pesatore, la polizza e il custode pesatore del macinato in Sicilia; poichè noi proponiamo misure efficaci sì, ma assai moderate.

Noi proponiamo delle cautele fiscali per la circolazione degli spiriti nel Regno, per la quale la vigilanza doganale possa essere sempre efficace e continua tanto alla frontiera che nelle varie parti del nostro territorio.

Queste disposizioni di tutela fiscale sono state esaminate col concorso di uomini competentissimi; vennero uditi anche i fabbricanti di spiriti ed i negozianti all'ingrosso; ed alcuni di essi proposero delle misure eque ed oneste che noi abbiamo accettato.

Da questo nostro progetto al regime del monopolio non vi è che un passo; questo passo potremo anche farlo, se sarà necessario; ma intanto si può egli dire che sia vessatorio, per esempio, come pare alla Commissione di finanze, l'obbligo che imponiamo ai negozianti di tenere i loro libri e registri in regola? Non è cotesto un obbligo e un dovere preciso di tutti i commercianti?

Molto meno poi si può dire barbara e fiscale la bolla di circolazione. O signori, questa bolla

non ha niente a che fare con l'antica polizza del macinato in Sicilia.

La bolla di circolazione è in uso presso tutte le nazioni. Come sarebbe possibile il servizio di dogana senza la bolla di circolazione? Essa è richiesta anche ora entro il recinto doganale, ed il Senato sa che un'altra legge autorizza il ministro delle finanze ad estendere largamente la zona doganale.

La bolla è necessaria in tutto il territorio del Regno pel trasporto del tabacco, pel trasporto del sale, e io non so che sia mai stato chiamato barbaro il nostro paese che richiede questa cautela fiscale pe' sali e pel tabacco.

Vi sono poi parecchie attenuanti. Una prima è che non occorre una bolla quando si tratta di una quantità di spirito che non eccede i cinque litri. In secondo luogo, la bolla può essere data anche dai fabbricanti i quali sono soggetti a vigilanza fiscale. Inoltre la bolla non è necessaria per la circolazione degli spiriti nei comuni chiusi.

Sono assai più gravi le fiscalità della tassa sulle bevande in Francia, dove pure non c'è monopolio, sono più gravi quelle che si richiedono per il monopolio di Stato e che noi stessi richiediamo per il monopolio dei tabacchi e del sale.

Dopo di ciò concludo: la condizione della nostra finanza è difficile; non perchè sieno falliti i calcoli delle previsioni degli anni scorsi, ma perchè contingenze politiche e d'ordine diverso hanno portato il Governo e il Parlamento alla necessità di aggravare enormemente le spese.

Però non si è stati tardi nel proporre dei ristori a favore dell'erario, ed avete udito come solo in un anno abbiamo proposto per 82 milioni di nuove imposte, la metà delle quali furono già approvate.

Siamo in grado di presentare un progetto di sistemazione definitiva del bilancio che assicuri l'equilibrio finanziario?

Allo stato attuale delle cose non esito a dire di sì, e questo progetto sarà presentato in novembre.

Altre contingenze, altri eventi non è possibile prevedere se sopraggiungeranno, ed allora altri provvedimenti saranno proposti ed altri sacrifici saranno chiesti al paese.

Ma quando si parla di sforzi vigorosi, di im-

poste a larga base, intendiamoci bene. La sistemazione finanziaria si consegue non solo colle imposte, ma anche colla sistemazione e limitazione delle spese.

Si possono poi studiare altre imposte a larga base, ma è un'imposta a larga base anche questa sugli spiriti che io raccomando al Senato di approvare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Signori senatori! Mi duole che l'onor. ministro delle finanze abbia interpretato in un modo forse troppo severo quelle nostre avvertenze sopra la convenienza che ci pareva essere nell'approfondire immediatamente le probabilità dell'entrata e nell'evitare il rinvio all'assestamento del bilancio.

Io ho pronunciato, è vero, le parole bilancio provvisorio, ma l'onor. ministro deve sapere che quelle parole non sono mie e non c'insisterò.

Comunque sia, dal discorso facendo e come sempre lucidissimo dell'onor. ministro, io credo che il Senato debba aver visto che sarebbe stato preferibile il non uscire dalla consuetudine.

Lasciamo da parte questa questione. Non vorrei che egli avesse trovato, al di là del giusto, severi, gli apprezzamenti che io ho fatto sulla tariffa generale e sui suoi effetti.

L'onor. ministro mi ha ricordato che la tariffa è in effetto da soli quattro mesi. Ciò io l'avevo già osservato, anzi avevo detto tre mesi perchè l'onor. senatore Rossi aveva parlato di novanta giorni.

Ma l'onorevole ministro deve ricordare che, quando qui si discusse la tariffa generale e che la Commissione di finanza ne propose l'approvazione, io, con un altro collega a me vicino, rappresentammo la minoranza della Commissione stessa, e che c'inducemmo a votare quella legge soltanto perchè l'onor. ministro ci disse che quella tariffa non era fatta per andare in vigore, ma era fatta per avere un'arma (dirò la parola) nella negoziazione dei trattati, e che quella tariffa era senza dubbio arciprotezionista.

Ora, se io ho detto che è molto protezionista,

non ho detto altro che quello che si disse allora...

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Non nego.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*... Ma egli disse: voi accusate questa tariffa di sviluppare il contrabbando.

Egli ha cercato di dimostrare che da questa tariffa non sarebbe venuto un aumento nel contrabbando.

Il contrabbando si faceva e si fa principalmente sullo zucchero, sul petrolio, sugli spiriti: questo è vero senza dubbio, ma perchè si fa di più il contrabbando sullo zucchero, sul petrolio e sugli spiriti?

Perchè abbiamo elevato le tariffe ad una cifra eccessiva...

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Cinque volte il valore.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*... Come ho detto poco innanzi, cinque volte il valore.

Ora, se il contrabbando si sviluppa su quei cespiti piuttosto che su quegli altri, è senza dubbio perchè quei cespiti sono più aggravati.

Ma anche sugli altri articoli che sono aggravati del 30, del 40 e anche del 50 per cento, creda pure l'onor. ministro che si fa il contrabbando.

E non so se un giorno o l'altro si combatterà anche il contrabbando, sopra qualunque cosa, mediante la bolletta. Ma certo che il contrabbando crescerà, e crescerà sempre, finchè avremo tariffe così elevate. Non parlo poi dei dazi differenziali; l'onorevole ministro ha detto che più che altro il male viene da questi dazi differenziali; ed io non ripeterò quello che ho detto poc'anzi, purtroppo lo so.

Le tariffe son gravissime, ed aggravate poi eccessivamente coi dazi differenziali, e per l'appunto colla nazione colla quale abbiamo maggior commercio.

Ma il ministro non ha detto niente, mi piace di constatarlo, per farci credere che questa faccenda finirà presto.

Egli ha esposto le sue buone intenzioni, e le avevo riconosciute anch'io; ma finchè esisterà la scuola che adesso regge questa materia in Italia, e continuerà in Francia quale è sempre stata, noi non arriveremo mai ad uscire da questo labirinto.

Venendo, io non voglio essere troppo lungo, nè far perder tempo al Senato, venendo al di-

savanzo, l'onorevole ministro ha cercato di dimostrarci che le entrate saranno di meno di quello che sono previste, ma soltanto di un 20 milioni; e ci ha detto inoltre tutto quello ch'era stato fatto per aumentarle.

Ma io ho fatto qui un certo lavoro nel quale ci son notati i prodotti dell'anno passato fino a tutto maggio.

Con questo lavoro sono arrivato a persuadermi che le tasse di consumo, malgrado il decreto del 14 febbraio e la legge sugli zuccheri, che erano già in attività, ci hanno dato una diminuzione notevolissima sopra le previsioni; una diminuzione di circa 24 milioni...

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. E il secondo semestre?

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*... Se poi il capitolo delle dogane non ha dato diminuzione ed è arrivato ai 245 milioni previsti, questo è stato appunto per effetto del dazio sul grano, il quale ha dato un aumento uguale alla diminuzione che avevano dato gli altri prodotti doganali.

In una parola io riconosco che l'onor. ministro ha fatto sempre molti sforzi per sviluppare l'entrata.

Ma noi tutti dubitiamo che il sistema degli aumenti, fatti ora qua ora là, come si è detto già altre volte, forse non raggiungerà o non seguirà a raggiungere i risultati che egli si propone, perchè cogli aggravamenti continui, specialmente dell'imposte di consumo, lo sviluppo annuo dell'entrata farà difetto.

Ma, io ho fretta di arrivare a un punto capitale del discorso dell'onor. signor ministro. Egli ha detto: voi volete una tassa a larga base. Cosa potrebbe dare questa tassa a larga base? Potrebbe dare 80 milioni.

Ebbene, 80 milioni ve li ho fatti avere colle leggi che ho presentato; e qui ci ha fatto la lista delle cifre prodotte o sperate colle sue diverse leggi.

Io non ho elementi sufficienti per contestare nissuna di queste cifre; nè soprattutto per confrontare se tutte hanno corrisposto alle previsioni.

Comunque sia, mi concederà l'onor. ministro che queste diverse tasse sono tutte di natura che per poco che il consumo si arresti, come si è arrestato sui tabacchi, gli 80 milioni possono diventare 40, e anche meno.

Ma, in sostanza, il punto serio è stato quello nel quale egli ha proprio pronunziato la vera parola che fa paura, la parola *macinato*.

Il macinato è dunque, secondo lui, ciò che vuole chi parla di una tassa a larga base.

Io dico sinceramente, che quando si sono messe cinque lire d'imposta sul grano non saprei come ricorrere al macinato: ma avrei preferito quest'ultimo che mi avrebbe dato 80 milioni, con sole due lire di aggravio, mentre cinque lire sulla introduzione del grano ne danno, si dice, 40.

Dico si dice, perchè quest'anno credo che si otterranno, ma non sono sicuro che lo stesso accada l'anno venturo, mentre col macinato sarei sicuro di avere un reddito certo per la finanza...

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Il macinato non protegge l'agricoltura.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Questa è un'altra questione.

Colle nostre 5 lire il consumatore italiano ha il *vantaggio* di pagare il pane, ossia il grano, per non dir parole eccitanti, 5 centesimi al chilogramma di più che tutti gli altri consumatori del mondo dove non vi è tassa; col macinato ne pagherebbe soltanto due.

L'onor. signor ministro a questa spaventosa parola di macinato oppone la bolletta o la polizza, e soprattutto protesta che questa polizza non è la medesima di quella che si usava in Sicilia. Io questo non lo so: ma quando penso a questa polizza mi pare di capire, se ho bene inteso il progetto di legge, che un galantuomo non potrà andare con due fiaschi d'acqua da Roma a Velletri senza che una guardia gli domandi se nei fiaschi c'è lo spirito; e questa a me pare una vessazione. Si permetta a me, che sono vecchio, di aggiungere che ho sempre sentito dire essere la bolletta di circolazione una vessazione non solo pei commercianti, ma per tutti i cittadini che possono essere sospettati di portare la merce, per cui la bolletta viene richiesta.

L'introduzione della bolletta di circolazione, come ho accennato anche nella relazione, fu una questione molto discussa quando si trattò di introdurre la tassa sul macinato. Il compianto Quintino Sella non si persuase d'introdurre la tassa sul macinato in Italia, se non che quando gli venne l'idea di applicare il con-

tatore meccanico all'asse della macina, per mezzo del quale potevasi fare a meno della bolletta di circolazione.

Questa bolletta allora era qualcosa che ripugnava a tutti; nessuno ne voleva sentir parlare e si diceva che se la si fosse introdotta avrebbe dato argomento a lamenti ed a reclami da ogni parte e anche prodotto disordini. Ora le si fa buon viso, ed io, quantunque ripugnante, m'induco ad accettarla, unicamente perchè accetto qualunque cosa, purchè si cerchi di pareggiare il bilancio; ma, onorevole ministro, la prego di credere che faccio un atto molto meritevole nell'accettare quest'istrumento di fiscalità che io sperava non si dovesse più rivedere in Italia.

Del resto io ho ascoltato con molta attenzione i particolari che è venuto esponendo l'onorevole ministro e le cose che ha detto per persuaderci che dopo il 1889, che ha chiamato anno transitorio, il bilancio sarà come per incanto rimesso in pari.

Io lo desidero cordialmente e lo desidera meco la Commissione permanente di finanza e tutto il Senato, e confermo quello che ho più volte detto: gli sforzi che l'onor. ministro farà a questo scopo tanto più se saranno energici ed efficaci, avranno il nostro più leale concorso.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. A proposito di questi provvedimenti finanziari, si è trattato per incidenza d'una gravissima questione, la quale non v'entra: e dopo il discorso dell'onorevole ministro, al quale col suo mirabile metodo, che direi quasi geometrico, ha risposto l'onorevole relatore della Commissione permanente di finanza, potrebbe restare per lo meno il dubbio; che veramente il signor ministro ben si apponesse, leggendo in una frase generica della Commissione permanente di finanza, il suggerimento di ripristinare il macinato.

A me, che faccio parte della Commissione, preme di eliminare questa interpretazione. La Commissione di finanza non si è pronunziata su questo punto; e non è con delle frasi generiche che si affrontano questioni di somma gravità, non solo finanziaria, ma anche politica e sociale, come è quella della tassa sulla macinazione dei cereali.

L'onorevole ministro delle finanze e del te-

soro ha dimostrato, ed in questo ha ragione da vendere, che al provento mancato per l'abolizione della tassa del macinato fu supplito esuberantemente con inasprimenti di tasse o nuove tasse che rendono il doppio, forse il triplo di quello che rendesse il macinato.

Se il bilancio si trova nulla ostante nella situazione che nessuno disconosce, poichè è soltanto questione del più e del meno del disavanzo; tutti debbono pur riconoscere, che la causa di questo non si deve ricercare in quella abolizione; poichè, come io diceva, il prodotto delle nuove leggi d'imposta va molto al di là di quello che era il prodotto del macinato.

La causa del disavanzo si deve ricercare nelle nuove e maggiori spese, che crebbero e crescono incessantemente.

L'onorevole relatore della Commissione permanente di finanza, se non m'inganno, ha detto che fra spese ordinarie e straordinarie nel bilancio 1888-89 al confronto del 1885-86, vi è una differenza in più di 132 o 140 milioni.

Ecco la causa del disavanzo del nostro bilancio; ecco la cagione delle apprensioni nostre intorno alla presente posizione finanziaria, la quale occupa la mente e l'animo di tutti quelli, ai quali sta a cuore il credito e l'avvenire del nostro paese. Uscire da questa situazione deve essere uno dei supremi propositi di ciascuno, che per ufficio è obbligato di occuparsi della cosa pubblica.

Io ho chiesto la parola soltanto per eliminare un presupposto. In quanto poi alla gravissima questione, mi si permetta di dire: che se non si è creduto di ripristinare un aggravio sulla proprietà fondiaria, specialmente per la ragione che uno Stato, un Governo perde di credito, di popolarità, quando dopo breve tempo ripristina un aggravio o ritoglie un beneficio, che esso avea anche troppo decantato; quella ragione non solo si potrebbe ripetere a proposito del macinato, ma avrebbe un valore molto maggiore, e se ne potrebbero aggiungere molte altre.

Io non voleva che fare una dichiarazione, e non ho altro a dire.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. All'onor. senatore Finali dirò che io non ho inteso affer-

mare che la Commissione permanente di finanza alludesse al ripristino della tassa sul macinato; ma la mia mente è corsa naturalmente alla tassa del macinato riflettendo alla celebre frase dell'imposta a larga base.

Ho chiesto poi di parlare per schiarire un proposizione in via di fatto dell'onorevole senatore Cambray-Digny, il quale ha notato che le dogane hanno presentato una diminuzione di 24 milioni nell'esercizio...

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Ho detto l'insieme delle tasse; le dogane, no!

MACLIANI, *ministro delle finanze*. Sta in fatto che le dogane hanno dato molto di meno nel primo semestre di quest'anno; ma hanno dato molto di meno perchè vi erano state anticipate provviste; quindi il primo semestre di quest'anno ha dovuto compensare il di più riscosso nel semestre scorso. Non credo poi che abbia influito il dazio aumentato del grano.

Ma voglio notare un punto sul quale sono d'accordo con l'onor. Cambray-Digny, ed è questo, che ormai siamo arrivati ad una tale altezza e ad un tale rincrudimento delle tasse di consumo che non è possibile aggravarle di più.

Io convengo con lui che sarebbe pericoloso per gli interessi finanziari l'accrescere di più la misura dei tributi che colpiscono il consumo. Ma, quanto alla bolletta di circolazione, mi permetta il Senato un'altra breve osservazione.

Il macinato in Sicilia, per quello che io so (ed i senatori siciliani che sono qui presenti potranno correggermi se sbaglio), si riscuoteva per mezzo delle bollette di circolazione; ma queste servivano piuttosto di incentivo alla frode, dimodochè fu necessario che il Governo ponesse in ogni molino un così detto custode pesatore, ed era quello il malanno del macinato.

In Sicilia v'era una specie di esercizio fiscale permanente in tutti i molini esercitato da un agente di nessuna cultura e di dubbia fedeltà.

Ma quanto alla bolletta di circolazione in sè e per sè considerata, non è che una garanzia per il commercio e per coloro che trasportano generi soggetti a gravi dazi; e non è stata mai molesta. Anche oggi la dogana non può operare che mediante bollette di circolazione, e quando queste bollette sono rilasciate dal negoziante cessa anche il disturbo di doversi recare per ottenerle all'ufficio finanziario, che non è da per tutto.

Ad ogni modo, se consultiamo la storia della vicina Francia, troviamo che la tassa sulle bevande che è caduta e risorta tante volte in quel paese, è stata biasimata non per il sistema delle bollette, ma unicamente per la gravità e molteplicità sua. Vi è la tassa di fabbricazione, quella di circolazione, quella di vendita, di rivendita e di consumo.

È la riscossione di queste cinque tasse, in cinque momenti diversi, con cinque fiscalità e vessazioni diverse che ha reso la tassa stessa odiosa; ma una sola bolla di circolazione che serve a garanzia della merce che deve pagare una volta sola mi pare non possa destare tante apprensioni.

D'altronde coloro che vogliono comprare dello spirito in poca quantità non hanno bisogno della bolla, e nei comuni chiusi, dove lo smercio degli spiriti e dei liquori è maggiore, la bolla non è necessaria.

L'onorevole Digny forse con fine ironia ha detto che il bilancio 1889-90 sarà pareggiato per incanto.

No; non sarà pareggiato per incanto, perchè la virtù del taumaturgo non l'ha nessuno in questo mondo, e molto meno il ministro delle finanze.

Ma è dai dati positivi che noi abbiamo sott'occhio che si scorge quale sarà la situazione del bilancio 1889-90.

Evidentemente sappiamo che delle spese transitorie non si riprodurranno più, e sono 41 milioni; prevediamo che avremo un incremento di entrata che è già previsto anche nel bilancio corrente in 27 milioni, sappiamo quale sarà l'aumento delle spese ordinarie. Per queste tre cognite possiamo arguire fin d'ora quale sarà la situazione del bilancio 1889-90.

Occorreranno altri provvedimenti?

Io ho detto testè, e ripeto ora, che i provvedimenti per assicurare una buona e solida situazione finanziaria non consistono soltanto nel premere insistentemente ogni anno sui contribuenti, col giungere finanche ad esaurire la sorgente della ricchezza pubblica ed elidere qualunque sviluppo della produzione e della consumazione del paese - io credo che si deve guardare anche all'altro lato della bilancia, che è la spesa - e per via del consolidamento delle spese straordinarie, e per via dell'analisi accurata degli impegni presi e col proposito

di non prenderne altri, potremo arrivare a quel giusto equilibrio che ci proponiamo di raggiungere e che è impegno del Governo di raggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Prego uno dei signori senatori segretari di leggere il primo articolo.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189 (serie 3^a), che si riproduce nell'allegato A, per l'aumento di alcuni dazi inscritti nella tariffa generale per le dogane, approvata con legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3^a).

ALLEGATO A.

Testo del regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189 (serie 3^a).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Sulla proposta del ministro delle finanze d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Ai dazi per le voci infrascritte della tariffa generale per le dogane, approvata con la legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3^a), sono sostituiti i seguenti:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata
264	Grano e frumento	tonnellata	Lire 50 »
270	Farine:		
a	di grano o frumento	quintale	8 70
c	semolino	id.	11 »
271	Crusca	id.	2 75
272	Paste di frumento	id.	12 »
273	Pane e biscotto di mare.	id.	12 »
266	Avena.	id.	4 »

« Art. 2. Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1888.

UMBERTO

A. MAGLIANI

B. GRIMALDI.

V. Il guardasigilli: ZANARDELLI.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 coll'allegato A.

Coloro che l'approvano vogliano sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

La tassa graduale di bollo per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio è stabilita in una misura doppia all'attuale, come segue:

fino a lire 100	L. 0 10
da oltre lire 100 a 200	» 0 20
da oltre 200 a lire 300	» 0 30
da oltre 300 a lire 600	» 0 60
da oltre 600 a lire 1000	» 1 »
da oltre 1000 a lire 2000	» 2 »

e così di seguito per ogni lire mille, lire una di più.

Per le cambiali e i recapiti di commercio superiori a L. 1000 le frazioni di migliaio sono computate per un migliaio intero.

Per le cambiali o effetti di commercio che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa stabilita dal presente articolo è raddoppiata.

Le tasse graduali così stabilite per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio vanno soggette all'aumento di due decimi e alla aggiunta di tassa di quietanza, di che all'articolo 12 della legge 14 luglio 1887, numero 4702.

Con decreto reale sarà fissato il giorno in cui andranno in vigore le precedenti disposizioni e verranno poste in vendita la corrispondente nuova carta filigranata bollata e le nuove marche da bollo.

(Approvato).

Art. 3.

La tassa di negoziazione delle cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli, e quella per le anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, di che negli articoli 68 e 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e nell'art. 16 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, come pure le tasse di che negli articoli 13 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo 2, e 65 della detta legge 13 set-

tembre 1874, n. 2077, sono portate da una lira ad una lira e mezza per mille, oltre l'aumento di due decimi.

Nella presente disposizione non è compresa la tassa di negoziazione sulle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, di che nella legge 27 aprile 1885, n. 3048, e quella sulle obbligazioni delle attuali Società concessionarie di strade ferrate.

(Approvato).

Art. 4.

Sono aumentati di un terzo decimo le tasse proporzionali di registro sui trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito, su quelli a causa di morte, escluse le successioni in linea retta, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso di beneficî e cappellanie.

Questa disposizione avrà vigore per due anni e si applicherà ai trasferimenti e passaggi suindicati, che si verificheranno a cominciare dalla attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 4.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Mi pare che la Commissione dell'altro ramo del Parlamento, escludendo le successioni in linea retta, intendeva anche di escludere dal terzo decimo le donazioni in vita, ma nell'art. 4 non è detto nulla di ciò.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Se l'onorevole Sonnino avesse la bontà di leggere la legge sulla tassa di successione, troverebbe che ivi è usata la stessa locuzione: « Trasferimenti a causa di morte », cioè per successione testamentaria o intestata.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Mi pare d'aver capito che l'obiezione dell'onor. Sonnino consista nel domandare se le donazioni in vita, tra padre e figlio, siano esenti dall'aumento del terzo decimo.

Senatore SONNINO. Precisamente.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Ora io credo

che secondo quest'articolo 4 siano aumentati di un terzo decimo gli atti tra i vivi a titolo gratuito e che sieno eccettuate le successioni in linea retta, non le donazioni in linea retta.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Non avevo beno inteso l'osservazione dell'onor. Sonnino. Il Ministero aveva proposto l'aumento del terzo decimo tanto per le donazioni quanto per le successioni. La Commissione della Camera dei deputati ha voluto fare una limitazione quanto alle successioni, escludendo quelle in linea retta; ma non ha fatto veruna limitazione per le donazioni, che pagheranno quindi il terzo decimo anche se tra padre e figlio.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri che domandino di parlare pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 5.

I detentori per qualsiasi titolo di denari, valori e oggetti appartenenti alle successioni che si verificheranno dopo l'attuazione della presente legge non potranno consegnarli all'erede, legatario o altro avente causa e interesse senza averli prima denunciati all'ufficio del registro competente.

I contravventori, oltre alla personale responsabilità della tassa relativa, soggiaceranno in proprio, a titolo di penale, e senza diritto a garanzia o rivalsa, al pagamento di una somma uguale alla sopratassa dovuta dall'erede e dal legatario per l'omessa, incompleta od inesatta denuncia delle cose depositate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 5.

Senatore SONNINO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Io trovo giustissima la disposizione di questo articolo, con la quale si obbligano i detentori di titoli e danaro a denunciare questi valori all'ufficio di registro prima di consegnarli all'erede.

Però io credo che sarebbe pure giusto di stabilire al riguardo un certo termine, perchè altrimenti, o per una ragione o per l'altra, il

detentore potrebbe trascurare di fare la dichiarazione o denuncia all'ufficio competente, ed arrecare in tal modo un danno all'erede; imperciocchè di fronte al medesimo è sempre armato della disposizione di quest'articolo che gli dà un pretesto legale per non consegnare i valori.

È bensì vero che ci vogliono formalità, per dimostrare che uno è erede, che non si compiono in un giorno; ma restando la disposizione qual'è potrebbero sempre insorgere delle difficoltà, quando si trattasse di detentori imbrogliati; poichè, secondo questo articolo, a me pare che un debitore che non ha alcun interesse di far presto a pagare, potrebbe indugiare la consegna dei titoli e valori all'erede senza che questi possa obbligarlo a fare la necessaria denuncia.

E perciò, siccome non è fissato un tempo perchè il detentore faccia la denuncia, io proporrei che fosse stabilito, o almeno che fosse imposto l'obbligo di consegna, quando l'erede dimostrasse di avere esso fatta la dichiarazione all'ufficio del registro esibendo il relativo certificato.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Evidentemente quando l'erede chiede la restituzione del deposito, il depositario nell'atto stesso che fa la restituzione, deve denunciare l'oggetto restituito all'ufficio di registro competente.

Non so perchè si debba prefiggere un termine. Il depositario ha l'obbligo di denunciare all'autorità finanziaria il deposito che restituisce; e naturalmente la restituzione si fa nel tempo stabilito coll'atto di deposito, ovvero sulla richiesta del depositante.

Come vede l'onor. Sonnino, non è il caso di modificare l'articolo proposto.

Senatore SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SONNINO. Non è il caso di modificare la legge perchè ritorni alla Camera; ma ritengo che sarebbe stato molto meglio se questo termine fosse stato stabilito.

La difficoltà a correggere qualche piccolo errore proviene dal sistema di non presentare queste leggi di finanza prima al Senato, il quale è naturalmente esitante a rimandare senza gravi

motivi ciò che è stato già ampiamente discusso nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il senatore Sonnino non fa proposte?

Senatore SONNINO. No.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Prego il senatore Sonnino a considerare che non vi sono inconvenienti; anzi, se si stabilisse un termine, si aggiungerebbe un nuovo onere pel depositario: il che non si è voluto.

Il depositario deve restituire quando è obbligato a farlo; e prima, o contemporaneamente deve denunziare la restituzione del deposito all'autorità finanziaria.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'art. 5 come è stato letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la modificazione nella tariffa dei prezzi per la vendita dei sali contenuta nell'allegato B, che fa parte integrante della presente legge.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ALLEGATO B.

Modificazioni alla tariffa de' prezzi per la vendita de' sali

	Pe' rivenditori	Fel pubblico
Sale macinato e di Volterra al quintale . .	L. 58 50	60 00
Id. raffinato in pacchi » . .	» 74 50	76 00

(Approvato).

Art. 7.

È stabilita una tassa sulle vendite degli spiriti in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato C, che fa parte integrante della presente legge.

ALLEGATO C.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a proibire la vendita degli spiriti per uso di bevande, quando sia riconosciuto che non abbiano quel grado di rettificazione che è necessario, udito in via di massima il Consiglio superiore di sanità, nell'interesse dell'igiene pubblica.

Con regolamento approvato per decreto reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il Consiglio di Stato, si provvederà all'esecuzione della presente disposizione.

(Approvato).

Art. 2.

Nessuno può vendere, all'ingrosso o al minuto, spirito o bevande alcoliche senza averne prima ottenuta licenza dall'Intendenza di finanza della provincia. Questa licenza è annuale, ed è valida per l'anno solare nel quale è rilasciata.

Coloro che hanno più esercizi di vendita debbono ottenere la licenza per ciascun esercizio; e coloro i quali esercitano il traffico dello spirito e delle bevande alcoliche tanto all'ingrosso

quanto al minuto devono ottenere due licenze distinte.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Havvi una associazione di Genova la quale ricorre al Senato perchè modifichi questa parte del progetto di legge.

Essa si preoccupa della gravità dell'aumento d'imposta che, cadendo sopra un'industria già in cattive condizioni, ne peggiorerà l'avvenire. Si lagna poi della disposizione dell'art. 18 dell'allegato C.

Io, fin d'ora, ho creduto bene di dover informare di questo il Senato, perchè, se lo si crede, si potrà discutere cotesto art. 18. In sostanza a me pare che, sia per questo come per qualche altro punto del progetto di legge, il ministro, facendo il regolamento, potrebbe adottare qualche disposizione che ne diminuisca gl'inconvenienti.

Per esempio, vi è un articolo, che egli ha notato nel suo discorso, perchè la relazione lo aveva avvertito come una prescrizione speciale che potrebbe essere di difficile esecuzione, quello dei registri.

Io credo che bisognerà studiare nel regolamento il modo di rendere codesta disposizione possibile per i piccoli venditori di campagna. E quando si pretenda di far tenere a codesta gente, che appena sa scrivere, dei registri regolari, credo che le difficoltà non saranno poche.

Per questo bisognerà che l'onor. ministro, nel fare il regolamento, se ne preoccupi seriamente.

Il telegramma poi che ho sott'occhio richiama l'attenzione del Senato sull'art. 18.

Per me l'art. 18, una volta che si fa questa legge, è assolutamente necessario. Dire che tutti quelli i quali hanno un deposito non pagheranno l'imposta sarebbe aprire una larga porta al contrabbando. Ma d'altra parte è anche vero quello che in questo telegramma si dice, che cioè vi sono antichi depositi indispensabili a qualunque esercizio i quali già hanno pagato tutte le precedenti imposte.

Bisognerebbe dunque studiare il modo di far loro pagare solamente l'imposta nuova. Insomma tutte queste cose le saprà fare benissimo l'onor. ministro col regolamento.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io accetto volentieri che siano rinviati al ministro delle finanze tutte le petizioni relative all'allegato C affinché se ne possa tener conto nella compilazione del regolamento. Quanto poi ai due argomenti speciali di cui ha parlato il relatore circa alla tenuta dei registri, osservo che l'art. 15 assoggetta alla tenuta dei registri i soli fabbricanti di spirito ed i rettificatori all'ingrosso e non i negozianti al minuto. Posso dichiarare al Senato che già questi registri li tengono; soltanto li terranno adesso sopra un modulo che fornirà l'Amministrazione ed il regolamento stabilirà poi i moduli più semplici e più facili perchè non possano cadere in contravvenzione, relativamente all'art. 18.

Io ho poi preso impegno nell'altro ramo del Parlamento, e lo confermo oggi, di accordare una mora pel pagamento della nuova tassa ai negozianti che hanno spirito in deposito.

Questa mora sarà più o meno larga secondo le garanzie che offriranno all'Amministrazione. Si procederà pienamente d'accordo con essi e senza che la loro industria e la loro economia privata sia turbata.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole ministro della fattami dichiarazione della quale prendo atto.

Solamente avverto che, a forma di questa legge, negozianti all'ingrosso sono coloro che vendono oltre quattro litri di spirito alla volta, quindi si accrescerà il numero dei così detti negozianti all'ingrosso, e temo che tra questi negozianti ce ne saranno dei non molto abili a tenere registri.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola metto ai voti l'art. 2 dell'allegato C.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

È stabilita una tassa di vendita ragguagliata a centesimi 75 per ogni ettolitro e per grado

sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato.

Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, secondo le disposizioni che fossero stabilite per legge.

(Approvato).

Art. 4.

Durante l'esercizio finanziario 1888-89 la tassa di vendita sarà riscossa nella misura di centesimi 60 per ogni ettolitro e per grado. Trascorso questo termine, e in vista de' risultati dell'applicazione della legge, per decreto reale, potrà essere autorizzato l'aumento fino al limite stabilito dall'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5.

Il pagamento della tassa di vendita per gli spiriti destinati al consumo ha luogo:

a) all'uscita dalla dogana, dai depositi doganali propriamente detti o da quelli assimilati;

b) all'uscita dalle fabbriche di prima e seconda categoria;

c) all'uscita dello spirito dagli opifici di rettificazione.

La tassa di vendita sarà accertata direttamente in tutte le fabbriche.

Il Governo è autorizzato a stabilire per decreto reale le norme per l'accertamento e per la vigilanza.

Come per gli spiriti così per i vini liquorosi e per le bevande alcooliche e per gli altri prodotti contenenti spiriti importati dall'estero, la tassa di vendita sarà riscossa insieme al dazio di confine e alla sovratassa di fabbricazione.

(Approvato).

Art. 6.

Gli spiriti prodotti dalle fabbriche di prima categoria o da quelle di seconda categoria aventi carattere industriale devono essere custoditi in apposito locale annesso alle fabbriche secondo

le disposizioni dell'art. 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 7.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono così dalle fabbriche di prima come dalle fabbriche di seconda categoria ovvero dagli opifici di rettificazione, devono essere accompagnati da bolla di pagamento, che servirà come bolla di circolazione, rilasciata dall'ufficio finanziario.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle fabbriche di seconda categoria devono essere accompagnati da bolla di circolazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario o dai fabbricanti medesimi, secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il trasporto degli spiriti dalle fabbriche di prima e di seconda categoria agli opifici di rettificazione, agli stabilimenti per la concia dei vini comuni o per la preparazione del cognac e ai depositi a scopi industriali è soggetto a bolla di cauzione e a certificato di scarico.

La quantità di prodotto delle fabbriche di seconda categoria, destinata alla rettificazione, sarà dedotta dalla quantità totale, accertata agli effetti della tassa di vendita a termini dell'art. 3.

(Approvato).

Art. 9.

Gli spiriti e le bevande alcooliche, le quali escono dai magazzini dei negozianti all'ingrosso in quantità superiore a 4 litri, devono essere accompagnati da bolla di circolazione, rilasciata dagli uffici finanziari o dai negozianti medesimi, secondo le discipline che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Agli effetti della presente legge è considerata vendita al minuto quella esercitata per quantità non superiore a quattro litri.

L'atto di vendita al minuto è considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e dà luogo a contravvenzione.

(Approvato).

Art. 11.

Non è ammesso il trasporto per strada ferrata di spiriti o bevande alcoliche non accompagnate da bolla di pagamento, di cauzione o di circolazione. Queste bolle devono essere contrassegnate dalle Amministrazioni delle strade ferrate al momento nel quale la merce è presentata per la spedizione e al momento nel quale è consegnata al destinatario.

(Approvato).

Art. 12.

Per gli spiriti che si trasportano sulle strade comuni, le bolle di pagamento, di cauzione o di circolazione possono essere riscontrate lungo il viaggio e al momento dell'arrivo debbono essere presentate all'ufficio finanziario, o in sua assenza al sindaco del comune di destinazione.

(Approvato).

Art. 13.

Chi esercita un opificio per la rettificazione degli spiriti è obbligato a denunziarlo all'Intendenza di finanza della provincia rispettiva.

L'opificio è soggetto alla vigilanza permanente dell'autorità finanziaria.

(Approvato).

Art. 14.

I negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcoliche sono obbligati a identificare i loro locali di deposito e di trasformazione.

(Approvato).

Art. 15.

I fabbricanti di spiriti, così di prima come di seconda categoria, i rettificatori e i negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcoliche sono obbligati a tenere speciali registri, nei quali deve essere messo in evidenza il movimento giornaliero degli spiriti e delle bevande alcoliche.

(Approvato).

Art. 16.

Ad agevolare il commercio che si esercita entro l'ambito dei comuni chiusi, il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a provvedere con speciali discipline, da emanarsi per decreto reale, perchè si esegua alla entrata dei comuni medesimi il riscontro delle bolle di pagamento, di cauzione e di circolazione accompagnanti gli spiriti e le bevande alcoliche. In questo caso la circolazione degli spiriti e delle bevande alcoliche nell'ambito dei comuni chiusi è libera e i negozianti all'ingrosso sono dispensati dalle formalità di cui agli articoli 14 e 15 di questa legge.

(Approvato).

Art. 17.

Le bolle di pagamento e di circolazione rilasciate per il trasporto degli spiriti sono equiparate alle bolle considerate all'art. 56 del regolamento doganale.

Tanto gli spiriti e le bevande alcoliche che vengono trasportati senza accompagnamento delle bolle medesime o con bolle per le quali il termine di scadenza sia passato, quanto quelli che sono trovati in eccedenza al carico di scrittura dei magazzini all'ingrosso, saranno sottoposti al pagamento del dazio di confine, della soprata di fabbricazione e della tassa di vendita, oltre a una multa estensibile dal doppio al decuplo dei mentovati tributi insieme riuniti.

(Approvato).

Art. 18.

Cinque giorni prima dell'applicazione della presente legge i fabbricanti e i rettificatori di

spirito, di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 5, i negozianti all'ingrosso e i rivenditori al minuto di spiriti, i fabbricanti di liquori, nonchè i proprietari di stabilimenti per la preparazione del cognac e dei vini liquorosi, dovranno far conoscere esattamente all'autorità finanziaria la quantità di spirito e di bevande alcoliche esistenti nei rispettivi depositi e nei locali d'esercizio.

Nei cinque giorni anteriori a quello nel quale la presente legge entrerà in vigore e nei primi cinque giorni della sua applicazione gli agenti della finanza determineranno le quantità di spirito e di bevande alcoliche esistenti nelle fabbriche, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi sopra indicati. Queste quantità di spirito saranno soggette alla tassa di vendita, da riscuotersi con le modalità prescritte nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

Il commercio di spiriti e di bevande alcoliche all'ingrosso ed al minuto, esercitato senza licenza, è punito con una multa da 50 a 500 lire.

(Approvato).

Art. 20.

La tenuta irregolare dei registri, di cui all'art. 15, per la quale si renda impossibile accertare il movimento degli spiriti, è punita con una multa da 5 a 250 lire.

La mancanza dei registri e la ricsusata presentazione agli agenti della finanza sono punite con una multa da L. 50 a 500.

La mancanza e l'inesatta dichiarazione di cui all'art. 18 sono punite con una multa da L. 100 a L. 1000.

All'infuori dei casi mentovati, qualunque azione od omissione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre gli spiriti al pagamento del tributo o a parte di esso, è punita con una multa dal doppio al sestuplo della tassa generale di vendita.

(Approvato).

Art. 21.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno designati gli uffici di finanza e gli altri uffici governativi incaricati dell'emissione dei documenti indicati in questa legge, e della riscossione della tassa di vendita; sarà stabilito il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantità di spirito soggetto alla tassa di vendita, mantenendo le proporzioni degli abbuoni accordati per la tassa di fabbricazione; saranno determinate le regole per la tenuta dei registri di cui all'articolo 15 e le discipline per la vigilanza spettante all'Amministrazione in esecuzione alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con multa ragguagliata al prodotto, ed alla resa in alcool delle materie prime alcoliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi in misura non minore del doppio della tassa di fabbricazione e di vendita e non maggiore del decuplo.

(Approvato).

Art. 23.

Le spese di accertamento e di vigilanza per la riscossione della tassa sulla fabbricazione e vendita degli spiriti sono a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 24.

Sono prorogati di altri due mesi i termini per il pagamento della tassa dovuta sulle quantità di prodotti ottenuti a tutto giugno di questo anno dai fabbricanti di spirito di 1^a categoria che hanno sospesa la lavorazione, ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 25.

È data facoltà al Governo di modificare l'organico del personale tecnico di finanza per provvedere ai maggiori bisogni del servizio tecnico creati dalla presente legge. All'uopo viene concessa la somma di lire 124,200, da iscriversi nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, in aggiunta a quella già stanziata al capitolo 8 dell'esercizio 1888-89.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto all'art. 7. Ne do lettura:

Art. 7.

È stabilita una tassa sulle vendite degli spiriti in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato C, che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

L'intera legge sarà a suo tempo sottoposta allo scrutinio segreto.

Domani seduta pubblica alle ore quattro col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Leva di mare sui nati nel 1868;

Modificazioni al testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885;

Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi;

Maggiore spesa di L. 67,000 dovute alla impresa Basevi per residuo prezzo dei lavori di sistemazione dell'ex convento di Santa Maria della Vittoria a sede del Comitato e museo Geologico e del museo Agrario di Roma;

Spesa straordinaria per l'acquisto della casa Melzi in Milano e per l'adattamento di essa in servizio degli istituti d'istruzione superiore in quella città;

Convalidazione del regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189, sui dazi dei cereali ed altri provvedimenti finanziari.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma;

Concessione della naturalità italiana a Francesco e Luigi Teodoro Di Kossuth.

La seduta è tolta (ore 6 pom.)

